

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali ..... 50

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 50

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 53

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (*Seguito esame e rinvio*) ..... 51

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (*Seguito esame e conclusione*) ..... 52

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 11 dicembre 2008.*

**Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

L'audizione informale si è svolta dalle 8.50 alle 9.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.**

**C. 1961 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che nel corso del dibattito sono emersi numerosi aspetti critici relativi alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione giustizia.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, riformula la propria proposta di parere te-

nendo conto dei rilievi espressi nella seduta di ieri dall'onorevole Contente, con particolare riferimento ai profili di criticità dell'articolo 22, commi 2 e 3 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e preannuncia che il suo gruppo, nel corso dell'esame in Assemblea, presenterà una serie di emendamenti volti ad apportare al provvedimento le necessarie modifiche.

Donatella FERRANTI (PD) pur ritenendo che le premesse della proposta di parere del relatore siano sostanzialmente condivisibili, tuttavia ritiene che da quelle premesse dovrebbero coerentemente conseguire un parere contrario o, quanto meno, delle condizioni. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che, tra l'altro, determina una sostanziale depenalizzazione di comportamenti che, come dimostrano i più recenti fatti di cronaca, sono idonei a mettere in pericolo la salute dei cittadini.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una serie di condizioni che evidenziano la carenza di copertura finanziaria. Ciò significa che il provvedimento in esame dovrà essere necessariamente modificato per essere approvato dalla Camera. Non dovrebbe sussistere, pertanto, nei colleghi della maggioranza lo scrupolo di non potere modificare questo decreto-legge. Invita quindi la Commissione ad esercitare il proprio ruolo fino in fondo, esprimendo quantomeno un parere condizionato. Ricorda peraltro ai colleghi della Lega Nord che la sicurezza non è solo quella che bisogna assicurare nelle case e nelle strade, ma è anche la sicurezza alimentare.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, dichiara di condividere sostanzialmente tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito ed, in particolare, le preoccupazioni per la salute pubblica che i recenti fatti di cro-

naca hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Precisa, peraltro, che le premesse della proposta di parere e le relative osservazioni tengono adeguatamente conto proprio di tali rilievi e preoccupazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.**

**C. 410 Contente, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, si dichiara pienamente disponibile a discutere della proposta di testo unificato presentata.

Carolina LUSSANA (LNP) ringrazia il relatore per avere elaborato un testo unificato, che rappresenta senz'altro un utile contributo di sintesi.

Cinzia CAPANO (PD) e Donatella FERRANTI (PD) sottolineano l'importanza di chiarire quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina della *class action*, anche per stabilire se e come

la Commissione giustizia debba organizzare e proseguire l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che già nella seduta del 4 dicembre era stata prospettata l'opportunità di conoscere al più presto gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, considerato che le disposizioni introdotte dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Ricorda altresì che nella seduta del 9 dicembre il sottosegretario Alberti Casellati ha dichiarato che, per quanto le risultasse e con riserva di ulteriori verifiche, il Governo avrebbe dovuto essere in procinto di presentare, al Senato, un emendamento relativo alla disciplina dell'azione risarcitorie collettiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 1195. Precisa, peraltro, che allo stato non risulta che tale emendamento sia stato ancora presentato. Pertanto non vi è motivo per cui la Commissione non debba proseguire l'esame del provvedimento come programmato.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, preannuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione volta ad impegnare il Governo affinché adotti tutte le iniziative di propria competenza, tra cui anche lo strumento della decretazione d'urgenza, per prorogare il termine del 1° gennaio 2009 in cui acquisteranno efficacia le disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva, presentando eventualmente alla Camera dei deputati un disegno di legge da abbinare alle proposte di legge già in esame presso la Commissione Giustizia ovvero un emendamento al testo base che sarà adottato dalla medesima Commissione in relazione a quelle proposte di legge. Tale risoluzione è giustificata dall'intenzione del Governo, confermata dalla sottosegretario per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati

nella seduta di questa Commissione del 9 dicembre 2008, di presentare al Senato un emendamento, volto a sostituire il predetto articolo 140-*bis* del codice del consumo, nonostante che la Commissione Giustizia abbia avviato il 2 ottobre 2008 l'esame delle proposte di legge in materia di azione risarcitoria collettiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.**

**C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole con condizione e parere favorevole con condizione e osservazioni. Di tali rilievi si terrà conto nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giulia Bongiorno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.****C. 1961 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

L'articolo 4-*terdecies*, introdotto dal Senato nel decreto-legge n. 171 del 2008, è diretto a modificare la disciplina sanzionatoria dell'attività di preparazione e commercio dei mangimi, di cui alla legge n. 281 del 1963, già oggetto di interventi legislativi, tra i quali si ricordano quelli del 1999, con cui sono stati depenalizzati alcuni reati, e del 2001, quando, per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta « mucca pazza »), sono state nuovamente qualificate come reato alcune delle fattispecie già depenalizzate;

il comma 1 dell'articolo 4-*terdecies* sostituisce l'articolo 20 della legge n. 281 del 1963 relativo alla produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione, da un lato procedendo ad una depenalizzazione e, dall'altro, sia incrementando la sanzione pecuniaria e sia prevedendo l'ulteriore sanzione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione;

il comma 2 dell'articolo 4-*terdecies* riscrive l'articolo 21 della predetta legge n. 281, in materia di vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e di sanzioni per la vendita o distribuzione di mangimi scaduti, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste;

il comma 3 dell'articolo 4-*terdecies* è diretto a modificare l'articolo 22, modificato nel 2001 per l'emergenza della cosiddetta « mucca pazza », depenalizzando la condotta e riducendo la sanzione pecuniaria nei confronti di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281 del 1963 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultati adulterati ovvero contenenti sostanze vietate (commi 1 e 2), nonché riducendo l'ammenda nel caso in cui la predetta condotta riguardi prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce (comma 3);

le predette modifiche all'articolo 22 intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta materia;

ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-*terdecies*, aventi ad oggetto rispettivamente le modifiche agli articoli 21 e 22 della legge n. 281 del 1963, è utilizzata la clausola « salvo che il fatto costituisca più grave reato » anche in relazione a fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa; tra le modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 4-*terdecies* all'articolo 22 della

legge n. 281 del 1963 vi è la sostituzione del comma 4 di quest'ultimo articolo, prevedendo l'applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 anche nei confronti all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;

la predetta modifica del comma 4 dell'articolo 22 suscita forti perplessità, in quanto, da un lato, si prevede l'applicabilità all'allevatore di sanzioni relative a fattispecie che, secondo la formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 22, possono essere commesse da « chiunque » e, quindi, anche dagli allevatori, e, dall'altro, è stato soppresso il riferimento contenuto nel vigente comma 4 alla sanzione per la violazione, da parte dell'allevatore, del divieto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 281, che ha per oggetto la condotta di chi detiene o somministra agli animali « sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche » nonché alcuni tipi di integratori, che pertanto rimane priva di sanzione;

considerato che una modifica del testo approvato dal Senato comporterebbe una nuova lettura da parte di quel ramo del Parlamento con il rischio di non convertire entro il 3 gennaio 2009 il decreto-legge n. 171 del 2008, volto a rilanciare il settore agroalimentare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 4-terdecies, comma 2, capoverso « ART. 21 », commi 1 e 2, nonché comma 3, capoverso « ART. 22 », comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: « salvo che il fatto costituisca più grave reato » con le seguenti: « salvo che il fatto costituisca reato »;

b) all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso « ART. 22 », la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 al fine di evitare la sovrapposizione di condotte punite in modo diverso dal comma 3;

c) all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso « ART. 22 », la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 4 con il seguente: « La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 » ovvero con il seguente « Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che detiene e somministra agli animali i prodotti ivi richiamati ».